

Informazioni per il cliente e condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di veicoli a motore (versione 09/2022)

Indice

1	Informazioni per il cliente	3	4.3	Eventi assicurati	8
1.1	Partner contrattuale (assicurazione)	3	4.4	Danni da incendio	8
1.2	Contatti	3	4.5	Danni della natura	8
1.3	Compensi del broker, clausola di intermediazione	3	4.6	Danni da caduta di neve	8
1.4	Quali sono i rischi assicurati?	3	4.7	Furto	8
1.5	A quanto ammonta il premio?	4	4.8	Danni causati da animali	8
1.6	Quando sussiste il diritto al rimborso dei premi?	4	4.9	Danni ai vetri	8
1.7	Quando ha inizio l'assicurazione?	4	4.10	Danni da atti vandalici	8
1.8	Quando si estingue il contratto?	4	4.11	Caduta di oggetti	8
1.9	In che modo il portatore di rischio e AMI trattano i dati dei clienti?	4	4.12	Danni da intervento di soccorso	8
2	Disposizioni comuni	5	4.13	Danni da collisione	8
2.1	Validità territoriale	5	4.14	Oggetti trasportati	8
2.2	Validità temporale	5	4.15	Mancato utilizzo	8
2.3	Modifiche contrattuali	5	4.16	Danni da parcheggio	8
2.4	Sistema di progressività del premio	5	4.17	Prestazioni	9
2.5	Procedura in caso di sinistro (obblighi)	5	4.18	Esclusioni	9
2.6	Pagamento del risarcimento	5	4.19	Danno parziale	9
2.7	Cessione (tramite la società di leasing)	6	4.20	Danno totale	9
2.8	Deposito delle targhe	6	4.21	Direttive in materia di risarcimento	9
2.9	Targa trasferibile	6	4.22	Obblighi in caso di danni da furto o causati da animali	10
2.10	Conseguenze in caso di colpa grave	6	4.23	Franchigie	10
2.11	Conseguenze a causa di inadempimento degli obblighi contrattuali	6	4.24	Definizioni	10
2.12	Mora e sue conseguenze	6	5	CASCO CLASSIC WHEELS	11
2.13	Comunicazioni	6		L'assicurazione Casco per veicoli da collezione	11
2.14	Azioni legali	6	5.1	Veicoli da collezione - definizione	11
2.15	Foro competente	6	5.2	Oggetto dell'assicurazione	11
2.16	Basi giuridiche	6	5.3	Eventi assicurati	11
3	Assicurazione Responsabilità Civile	7	5.4	Danni da incendio	11
3.1	Persone e veicoli assicurati	7	5.5	Danni della natura	11
3.2	Eventi assicurati	7	5.6	Danni da caduta di neve	11
3.3	Prestazioni	7	5.7	Furto	11
3.4	Esclusioni	7	5.8	Danni causati da animali	11
3.5	Limitazioni	7	5.9	Danni ai vetri	11
3.6	Principio	7	5.10	Danni da atti vandalici	11
3.7	Franchigia	7	5.11	Caduta di oggetti	11
3.8	Regresso	7	5.12	Danni da trasporto	11
4	CASCO MODERN	8	5.13	Danni da intervento di soccorso	11
4.1	Veicoli assicurati	8	5.14	Danni da collisione	11
4.2	Dotazioni e accessori	8	5.15	Oggetti trasportati	11
			5.16	Mancato utilizzo	12
			5.17	Danni di oggetti unici e aumento del valore durante il periodo contrattuale	12

5.18	Danni da parcheggio	12
5.19	Danni meccanici	12
5.20	Danni singoli pezzi	12
5.21	Prestazioni	12
5.22	Esclusioni	12
5.23	Valutazione	13
5.24	Franchigia	13
5.25	Prestazioni in caso di sinistro	13
5.26	Calcolo del danno	13
5.27	Obblighi in caso di danni da furto o causati da animali	13
6	Assicurazione contro gli infortuni	14
6.1	Persone assicurate	14
6.2	Infortuni assicurati	14
6.3	Definizione di infortunio	14
6.4	Spese di cura	14
6.5	Invalidità	14
6.6	Caso di decesso	15
6.7	Esclusioni	15
6.8	Numero eccessivo di occupanti	15
6.9	Calcolo dei diritti derivanti da Responsabilità Civile ..	15
7	Assistenza stradale	16
7.1	Persona assicurata	16
7.2	Veicolo assicurato	16
7.3	Inizio e fine dell'assicurazione	16
7.4	Obblighi in caso di sinistro	16
7.5	Definizioni	16
7.6	Zona di validità	16
7.7	Prescrizione	16
7.8	Clausola di sussidiarietà	17
7.9	Foro competente	17
7.10	Fondamenti giuridici complementari	17
7.11	Sanzioni internazionali	17
7.12	Oggetto dell'assicurazione	17
7.13	Veicolo assicurato	17
7.14	Eventi assicurati	17
7.15	Esclusioni	17
7.16	Quando inizia e quando finisce l'avaria del veicolo?	17
7.17	Quali sono i principi della messa a disposizione di un veicolo a noleggio?	17
7.18	Prestazioni assicurate	17
7.19	Soccorso stradale / Traino / Rimpatrio del veicolo ..	17
7.20	Tempi di attesa per i lavori di riparazione all'estero ..	18
7.21	Proseguimento del viaggio o ritorno al luogo di residenza	18
7.22	Ritiro del veicolo	18
7.23	Spese di deposito del veicolo	18
7.24	Consegna di parti di ricambio all'estero	18
7.25	Somme massime disponibili	18

1 Informazioni per il cliente

(Al fine di garantire una migliore leggibilità, la forma al femminile è omessa)

Le seguenti informazioni presentano una sintesi dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto assicurativo (art. 3 Legge sul contratto d'assicurazione, LCA). Per l'interpretazione delle presenti Condizioni generali d'assicurazione fa fede il testo in lingua tedesca o francese.

1.1 Partner contrattuale

1.1.1 Gestione dei contratti

Partner contrattuale è la TSM Compagnie d'Assurances, di seguito TSM. La compagnia ha sede in Rue Jaquet-Droz 43b, CH – 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'indirizzo internet è: www.tsm.ch

1.1.2 Vettori assicurativi (assicuratori)

Responsabilità Civile, Assicurazione Casco e contro gli Infortuni
TSM Compagnie d'Assurances, La Chaux-de-Fonds

Assistenza Stradale

Europ Assistance (Schweiz) Versicherungen AG, Avenue de Perdtemps 23, 1260 Nyon, Schweiz. www.europ-assistance.ch

1.2 Contatti

Tutte le operazioni amministrative, dalla creazione del preventivo alla liquidazione del sinistro, sono svolte da AutoMate Insurance SA (di seguito denominata AMI), con sede in Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zurigo.

L'indirizzo internet è: www.automate.ch

1.3 Compensi del broker, clausola di intermediazione

Se un intermediario, ad es. un broker, rappresenta gli interessi del contraente è possibile che per la sua attività il portatore di rischio e/o AMI versino all'intermediario un compenso sulla base di un accordo. Se il contraente desidera maggiori informazioni in merito, può rivolgersi all'intermediario.

1.4 Quali sono i rischi assicurati?

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono specificati nella richiesta, ossia nel preventivo, nella polizza, nelle condizioni generali (CGA) e in eventuali altre condizioni speciali (CS) indicate nella polizza. Il contraente è esplicitamente invitato a leggere attentamente, e per intero, la polizza e le sue condizioni e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze non oltre quattro settimane dalla ricezione della polizza.

L'assicurazione veicoli a motore è una assicurazione completa che fornisce le seguenti coperture e prestazioni:

L'Assicurazione di responsabilità civile

Copriamo i danni causati dal suo veicolo a persone, animali o cose. È richiesto dalla legge. Le nostre prestazioni consistono nel pagamento di richieste giustificate e nella difesa di richieste ingiustificate.

Restrizioni ed esclusioni sono evidenziate in blu nelle condizioni generali di assicurazione.

L'Assicurazione Casco

- L'assicurazione Casco parziale copre la perdita, la distruzione o il danneggiamento del vostro veicolo.
- L'assicurazione Casco totale copre anche le collisioni di qualsiasi tipo, comprese quelle autoinflitte, così come gli oggetti portati con sé ed il mancato utilizzo del veicolo.
- I danni da parcheggio, cioè i danni da parte di terzi al proprio veicolo parcheggiato, possono essere assicurati anche separatamente.

In caso di evento assicurato, forniamo prestazioni per la riparazione o la perdita totale.

Restrizioni ed esclusioni sono evidenziate in blu nelle condizioni generali di assicurazione.

L'Assicurazione infortunio occupanti:

Assicuriamo gli occupanti (conducente e passeggeri) in caso di incidenti avvenuti in relazione all'utilizzo del veicolo. Sono assicurati:

- le spese mediche per 5 anni dalla data dell'incidente, nella misura in cui queste non sono coperte da un'assicurazione sociale;
- un capitale d'invalidità corrispondente alla somma assicurata concordata;
- un capitale di decesso corrispondente alla somma assicurata concordata;

Restrizioni ed esclusioni sono evidenziate in blu nelle condizioni generali di assicurazione.

Assistenza stradale

Assicuriamo le conseguenze di un guasto, di un incidente stradale e del furto o tentato furto del veicolo assicurato. Sono coperte in questo contesto le prestazioni all'estero per l'assistenza in caso di guasto, di traino e dei tempi di attesa durante le riparazioni per cinque giorni. Se una riparazione sul posto non è possibile entro 5 giorni, sono altrettanto assicurati il rimpatrio del veicolo e il viaggio di andata e/o ritorno al luogo di residenza.

Le prestazioni sono limitate ad un massimo di CHF 1'000 in Svizzera e di CHF 3'000 all'estero.

Restrizioni ed esclusioni sono evidenziate in blu nelle condizioni generali di assicurazione.

1.5 A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati nel contratto d'assicurazione e dall'estensione della copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati sul premio e su eventuali commissioni sono riportati nel preventivo, nella polizza e nel calcolo dei premi.

1.6 Quando sussiste il diritto al rimborso dei premi?

Se il contratto viene disdetto prima della scadenza di un periodo assicurativo fisso concordato tra le parti, assicuratore si impegna a restituire la quota di premio relativa al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Non viene invece rimborsato alcun premio nel caso in cui:

- la prestazione assicurata sia stata erogata in seguito alla cessazione del rischio (danno totale);
- la prestazione assicurata sia stata erogata per un danno parziale e il contraente rescinde il contratto nel corso del primo anno di assicurazione.

1.7 Quando ha inizio l'assicurazione?

Il contratto d'assicurazione ha inizio nel giorno indicato nel preventivo o nella polizza. Il contratto d'assicurazione è stipulato per la durata indicata nei documenti sopra citati.

1.8 Quando si estingue il contratto?

In generale:

Il contratto assicurativo di veicoli a motore può essere disdetto alla fine del terzo anno assicurativo e ad ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi per iscritto o in un'altra forma che attesti la prova attraverso il testo.

Ciascuna parte può terminare il contratto d'assicurazione mediante disdetta nei termini stabiliti nella polizza e/o nelle CGA. Se il contratto non viene disdetto, si prolunga tacitamente di un ulteriore anno in base alle clausole di prolungamento concordate.

Le possibilità di disdetta indicate di seguito non sono esaustive. Altre sono desumibili dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni di legge della LCA.

Disdetta da parte del cliente:

Il contratto di assicurazione può essere annullato entro 14 giorni dal suo consenso (avvenuto tramite la proposta o accettazione del contratto). La revoca dev'essere fatta per iscritto o in un'altra forma che attesti la prova attraverso il testo. Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

In caso di violazione dell'obbligo di informazione da parte della compagnia di assicurazione prima della conclusione del contratto, il cliente può rescindere il contratto di assicurazione entro due anni dalla violazione dell'obbligo. Questo diritto di rescissione scade quattro settimane dopo la data di avvenuta conoscenza della violazione.

Se i premi subiscono una modifica tariffaria durante la durata del contratto assicurativo, è possibile cancellare la parte interessata della sua polizza. Le modifiche dei premi o delle prestazioni a favore del cliente, così come le modifiche degli oneri o delle franchigie regolate da una legge o previste da un'autorità federale, non danno il diritto di disdetta del contratto.

Il contraente può rescindere dopo ogni sinistro per il quale è dovuta una prestazione al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento da parte dell'assicuratore.

Rescissione dell'assicuratore:

Assicuratore può rescindere il contratto dopo qualsiasi sinistro per cui deve erogare una prestazione, se la disdetta avviene al più tardi con il pagamento cui l'assicuratore è obbligato.

Il contratto può essere rescisso dall'assicuratore se al momento della stipulazione dell'assicurazione il contraente omette o comunica in modo inesatto fatti importanti concernenti il rischio; tale diritto si estingue quattro settimane dopo aver ricevuto comunicazione della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

L'assicuratore può recedere dal contratto d'assicurazione se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, ha ricevuto un sollecito e l'assicuratore rinuncia a richiedere il premio.

L'assicuratore può recedere dal contratto se il contraente non adempie al suo obbligo di collaborazione nell'accertamento dei fatti, nonostante una proroga scritta del termine, o in caso di sinistro fraudolento da parte del contraente.

1.9 In che modo il portatore di rischio e AMI trattano i dati dei clienti?

Per l'elaborazione del contratto d'assicurazione, i vari assicuratori e AMI creano due raccolte dati separate (dati del cliente e dati dei sinistri). I dati del cliente fungono da prova della sussistenza di un'assicurazione presso gli assicuratori. I dati dei sinistri servono alla liquidazione dei sinistri. Agli assicuratori è permesso di raccogliere ed elaborare i dati presso terzi se direttamente necessari per l'esecuzione del contratto o del sinistro. I destinatari dei dati sono eventuali coassicuratori o riassicuratori e broker o intermediari in Svizzera e all'estero e, in caso di sinistro, anche l'eventuale ufficio di liquidazione dei sinistri incaricato dagli assicuratori e AMI. I dati inoltre, possono essere divulgati allo scopo di scoprire o prevenire delle frodi assicurative. I dati sono protetti contro ogni qualsiasi trattamento non autorizzato da misure tecniche ed organizzative appropriate. Essi sono inoltrati a terzi solo con il consenso del contraente o della persona interessata e ai sensi di legge. I dati sono conservati parzialmente in formato elettronico e parzialmente in formato cartaceo e cancellati dopo dieci anni.

Stipulando l'assicurazione, il contraente dà il proprio consenso e autorizza espressamente gli assicuratori e AMI al trattamento dei dati ai fini indicati sopra, necessari per verificare il preventivo, elaborare il contratto o liquidare un sinistro.

Se un broker o intermediario agisce per conto del contraente, gli assicuratori e AMI sono autorizzati a comunicargli i dati del cliente, ad esempio in merito all'elaborazione del contratto, all'incasso e allo sviluppo del sinistro. L'autorizzazione, ossia il consenso di cui sopra, vale a prescindere dalla conclusione del contratto. Il contraente ha il diritto di richiedere agli assicuratori e ad AMI le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che lo riguardano. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento.

I dati saranno trattati e protetti in conformità alla protezione dei dati.

Nota importante: fa fede solo ed esclusivamente quanto contenuto nelle disposizioni contrattuali. Questa informazione non fa parte del contratto.

2 Disposizioni comuni

2.1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida per sinistri che si verificano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei, negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo elencati nella «carta verde» (carta internazionale d'assicurazione per veicoli a motore).

L'assicurazione è valida anche durante il trasporto via mare se i luoghi di partenza e destinazione si trovano all'interno della validità territoriale.

Se il veicolo viene immatricolato con una targa straniera, la copertura assicurativa si estingue immediatamente.

Se il detentore trasferisce all'estero il suo domicilio o il luogo di detenzione del veicolo, la copertura assicurativa si estingue al termine del periodo assicurativo in corso.

2.2 Validità temporale

Inizio

- Per veicoli immatricolati: la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'emissione di un attestato d'assicurazione equivale all'accettazione provvisoria della copertura per la Responsabilità Civile e per le coperture già richieste al momento di un sinistro con effetto dalla data indicata nell'attestato. La copertura corrisponde al pacchetto di coperture richiesto dal cliente o dal suo rappresentante (intermediario) sulla piattaforma internet di AMI. L'assicuratore ha comunque il diritto di rifiutare la richiesta fino alla consegna della polizza. Se l'assicuratore si avvale di questo diritto, l'obbligo di prestazione cessa cinque giorni dopo la comunicazione al richiedente della dichiarazione di rifiuto.
- Per veicoli non immatricolati: la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. Non è prevista alcuna copertura provvisoria.

Fine

- Il contratto si prolunga di un anno, salvo disdetta nel rispetto del termine, se la richiesta avviene da parte del contraente, o di tre mesi in caso di disdetta da parte dell'assicuratore. Un contratto di durata inferiore ad un anno si estingue nel giorno indicato. La disdetta deve pervenire al partner contrattuale entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di un mese risp. tre mesi. La disdetta deve avvenire in forma scritta, in un'altra forma che consenta la prova per testo o sulla piattaforma internet di AMI.
- Al verificarsi di un danno risarcibile, entrambe le parti possono rescindere il contratto in tutto o in parte. L'assicuratore deve disdire al più tardi nella data di pagamento del risarcimento, il contraente al più tardi 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se l'assicuratore disdice il contratto, la sua responsabilità si estingue al termine di quattro settimane dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

2.3 Modifiche contrattuali

In caso di modifiche dei premi, delle franchigie, prestazioni, tasse previste dalla legge o supplementi sulle rate, l'assicuratore può richiedere un aggiornamento del contratto. L'assicuratore deve comunicare le modifiche al contraente al più tardi 25 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo. Se il contraente non è d'accordo, può disdire la parte del contratto interessata dal cambiamento o la totalità del contratto con effetto dalla fine del periodo assicurativo. La disdetta è valida se perviene all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno del periodo assicurativo. Le modifiche delle tasse previste dalla legge non danno diritto alla disdetta.

2.4 Sistema di progressività del premio

Il premio è pari al 100% a prescindere dallo storico dei sinistri.

2.5 Procedura in caso di sinistro (obblighi)

L'assicuratore deve essere informati di tutti i sinistri il prima possibile. Le notifiche di sinistro possono essere registrate e trasmesse in qualsiasi momento su www.automate.ch.

Assicurazione Casco: all'estero i danni al veicolo assicurato possono essere riparati senza il consenso dell'assicuratore solo se i costi previsti non eccedono CHF 500. Anche questi danni devono essere comunicati immediatamente.

Tutte le indicazioni concernenti il sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze del sinistro sono da comunicare volontariamente, in modo completo ed esatto dal punto di vista del contenuto. Lo stesso principio vale anche per le dichiarazioni nei confronti di polizia, autorità, periti e medici. Se l'assicurato non rispetta questi obblighi, l'assicuratore può rifiutare le prestazioni. L'assicuratore può richiedere una notifica di sinistro scritta. L'avente diritto deve provare il verificarsi del sinistro e l'entità del danno. L'assicuratore è autorizzato ad effettuare tutte le ricerche e a raccogliere tutte le informazioni necessarie al rilevamento del sinistro. I documenti richiesti devono essere consegnati all'assicuratore.

In caso di sinistro, se un avente diritto o il suo rappresentante intenzionalmente omette o fornisce informazioni false sui fatti, l'assicuratore ha il diritto di disdire immediatamente tutte le polizze per veicoli a motore del contraente.

In caso di incidenti con danni alle persone, il medico curante deve essere esonerato dall'obbligo del segreto professionale. Il contraente è tenuto ad adottare le dovute misure per prevenire o ridurre un danno. Prima della determinazione del danno non è autorizzato ad apportare alcuna modifica agli oggetti danneggiati senza il consenso dell'assicuratore.

2.6 Pagamento del risarcimento

Un risarcimento diventa esigibile solo quando non sussistono dubbi in merito alla legittimità e all'importo della pretesa e se in relazione al sinistro non sono in corso indagini penali o di polizia contro il contraente, il detentore, il conducente o gli aventi diritto.

2.7 Cessione (tramite la società di leasing)

Qualora nella polizza la risposta fornita alla domanda riguardante il leasing sia «sì», l'assicuratore prende atto del fatto che tutte le prestazioni risultanti dall'assicurazione Casco del veicolo assicurato sono state cedute al cessionario. L'assicuratore eroga quindi le prestazioni al cessionario in caso di danno totale e, in caso di danno parziale, dette prestazioni vengono fornite al soggetto che ha effettuato la riparazione e per la quale ha emesso una fattura. A riguardo l'assicuratore non è obbligato a verificare l'esistenza della cessione in detto momento. Il contraente rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti dell'assicuratore qualora le relative prestazioni a favore del cessionario siano di importo superiore ai relativi crediti nei confronti del contraente. L'assicuratore può informare il cessionario in merito ad eventuali premi arretrati. L'assicuratore può informare il cessionario in merito ad eventuali premi arretrati.

2.8 Deposito delle targhe

In assenza di un'assicurazione Casco, al momento del deposito il contratto viene completamente sospeso e le coperture si estinguono.

Se è stata stipulata un'assicurazione Casco, la polizza viene sospesa qualora il contraente abbia venduto il veicolo oppure espressamente comunicato di non richiedere alcuna copertura. In caso contrario, l'assicurazione Casco rimane in vigore (per il rischio stazionamento, di trasporto o di traino). Nel caso di Casco Modern viene versato un premio ridotto. Il calcolo del premio Casco Classic Wheels si basa sul principio della rinuncia alla sospensione dell'assicurazione. La consegna delle targhe non dà quindi diritto ad un rimborso proporzionale del premio (incl. premio di responsabilità civile). L'assicurazione Casco è valida fintanto che il contratto è in vigore.

2.9 Targa trasferibile

I veicoli senza targa sono assicurati solamente su strade non pubbliche. Se viene utilizzato più di un veicolo contemporaneamente su strade pubbliche, si estingue qualsiasi obbligo di prestazione.

2.10 Conseguenze in caso di colpa grave

Ad esclusione delle eccezioni elencate di seguito, per gli eventi assicurati causati da colpa grave nell'assicurazione di Responsabilità Civile, Casco e contro gli Infortuni l'assicuratore rinuncia al proprio diritto legale di regresso, ossia alla riduzione delle prestazioni nei confronti del detentore, del conducente e di altri passeggeri del veicolo, così come delle persone che prestano aiuto.

L'assicuratore non rinuncia al suo diritto di regresso e riduzione delle prestazioni se:

- il conducente ha causato l'evento assicurato sotto l'effetto dell'alcol (con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5‰, valore medio) o di sostanze stupefacenti,
- un furto è riconducibile ad un atto di negligenza grave o ad un atto di omissione (in particolare per mancato utilizzo del bloccasterzo o di un dispositivo simile, della chiave di accensione, mancata attivazione di un eventuale dispositivo di antifurto, immobilizzatore o simili),
- se l'evento assicurato è riconducibile in tutto o in parte a un eccesso di velocità e, come conseguenza, viene emessa una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo superiore ai sei mesi oppure una revoca di sicurezza, indipendentemente se per la revoca della licenza di condurre sono determinanti anche altri fattori rispetto all'eccesso di velocità.

2.11 Conseguenze a causa di inadempimento degli obblighi contrattuali

In caso di colpevole violazione di disposizioni od obblighi contrattuali o di legge, e in particolare dell'obbligo di riduzione del danno previsto dalla legge, l'assicuratore può ridurre o rifiutare le prestazioni.

2.12 Mora e sue conseguenze

Se il premio non viene corrisposto entro la scadenza o entro il termine successivo concesso nel contratto, al contraente viene intimato a sue spese e per iscritto, indicando le conseguenze dell'omissione, di effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito.

Se il sollecito è infruttuoso, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore è sospeso alla scadenza del termine di sollecito.

Se assicuratore non procede ad azione legale per richiedere il premio entro due mesi dalla scadenza del termine di sollecito di 14 giorni, si presume che l'assicuratore receda dal contratto, rinunciando al pagamento del premio arretrato. Se assicuratore richiede il pagamento del premio o lo accetta successivamente, la sua responsabilità riprende al momento in cui viene pagato il premio arretrato con interessi e spese.

2.13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti vengono effettuate con valore legale tramite il fascicolo personale elettronico del contraente sulla piattaforma internet di AMI (accessibile su www.automate.ch).

l'assicuratore esclude qualsiasi responsabilità in relazione alla trasmissione dei dati sul sito web. Guasti e interruzioni non danno al contraente alcun diritto a pretese nei confronti dell'assicuratore.

In caso di guasto o interruzioni sono disponibili i canali di comunicazione seguenti:

- per comunicazioni del contraente all'assicuratore: per posta all'indirizzo della filiale responsabile (cfr. art. 1.2), in un'altra forma che consenta la prova per testo o telefonicamente al numero +41 (0)84 872 62 25.
- per comunicazioni dell'assicuratore al contraente: per posta all'indirizzo postale in possesso dell'assicuratore o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

2.14 Azioni legali

È possibile proporre azioni legali per l'intera pretesa fatta valere nei confronti dell'assicuratore. In questo caso l'assicuratore oggetto dell'azione deve essere: «TSM Compagnie d'Assurances, Rue Jaquet-Droz 43b, CH - 2301 La Chaux-de-Fonds».

2.15 Foro competente

Foro competente per i contenziosi giuridici è la sede principale di TSM Compagnia d'Assicurazioni, Cooperativa, a La Chaux-de-Fonds in Svizzera o qualsiasi altro foro previsto dalla legge.

2.16 Basi giuridiche

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e, con riferimento all'assicurazione di responsabilità civile, le disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale (LCStr).

3 Assicurazione Responsabilità Civile

3.1 Persone e veicoli assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza e i relativi detentori, conducenti e persone che prestano aiuto. Sono inoltre assicurati anche i veicoli trainati o spinti.

3.2 Eventi assicurati

Sono assicurate le pretese di risarcimento danni avanzate contro le persone assicurate sulla base di disposizioni di legge in materia di responsabilità civile a causa di lesione o uccisione di persone (danni personali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali) nelle situazioni seguenti: durante l'uso del veicolo, in occasione di incidenti stradali causati dal veicolo messo fuori servizio, nella prestazione di aiuto dopo incidenti del veicolo, salendo e scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo, collegando o scollegando un rimorchio o un veicolo.

Se il verificarsi di un danno assicurato imprevisto è imminente, l'assicuratore si fa carico anche dei costi causati da misure adeguate per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

3.3 Prestazioni

L'assicuratore indennizza le pretese giustificate e respinge quelle ingiustificate.

Le prestazioni per evento assicurato sono limitate alla somma assicurata riportata nella polizza, tranne qualora l'assicuratore sia obbligato ad una somma assicurata superiore in virtù di un accordo assicurativo internazionale.

Le prestazioni sono inoltre limitate come segue:

- a) per danni da incendio o esplosione e per spese per la prevenzione dei danni a CHF 10 mio.;
- b) per danni da energia nucleare alla somma assicurata minima di legge;

interessi del danno, spese legali e processuali sono inclusi nella somma assicurata.

3.4 Esclusioni

Non possono essere fatte valere pretese:

- dal detentore; sono però assicurate le pretese per lesioni corporali subiti come passeggero;
- da persone che hanno sottratto il veicolo o avrebbero dovuto riconoscerlo come sottratto;
- per danni al veicolo assicurato, al veicolo trainato o spinto e per danni a cose fissate al veicolo o trasportate con esso. Fanno eccezione gli oggetti che il danneggiato porta con sé, come bagagli e simili;
- per incidenti verificatisi durante la partecipazione a corse, rally e altre simili competizioni di velocità e da qualsiasi utilizzo su percorsi di gara, circuiti o aree di circolazione pubbliche utilizzate a tale scopo, nonché in caso di partecipazione ad allenamenti o corse fuori pista o durante lezioni di guida sportiva. È invece garantita la copertura assicurativa se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge. All'estero è garantita la copertura assicurativa se la pretesa del danneggiato è disciplinata dal diritto svizzero,
- per danni esclusivamente patrimoniali.

3.5 Limitazioni

Non è assicurata la responsabilità civile (i danneggiati possono avanzare pretese di cui però verrà richiesto il rimborso):

- per spostamenti vietati dalle autorità o dalla legge, se il divieto è stato emesso per ragioni di sicurezza stradale;
- del conducente che non è titolare della licenza di condurre richiesta dalla legge o conduce senza l'accompagnatore prescritto dalla legge, inoltre delle persone che avrebbero dovuto riconoscere tale mancanza;
- delle persone che hanno sottratto il veicolo e del conducente che avrebbe dovuto riconoscerlo come sottratto (guida su veicoli rubati);
- per il trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, tranne quando concordato nella polizza.

3.6 Principio

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dall'assicuratore/AMI a proprio nome oppure in qualità di rappresentanti dell'assicurato. Nel caso si giunga ad un processo civile, l'assicurato deve lasciare all'assicuratore la conduzione dello stesso. Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti dei danneggiati o cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Per gli assicurati è vincolante la liquidazione tramite l'assicuratore.

3.7 Franchigia

Per ogni risarcimento viene addebitata al contraente la franchigia indicata nella polizza:

Tranne altri accordi nella polizza, la franchigia ammonta a:

- CHF 1'000 per conducenti che al momento dell'incidente non avevano ancora compiuto 25 anni di età (giovani conducenti) o sono in possesso di una patente di guida svizzera per la relativa categoria di veicoli da meno di due anni (nuovi conducenti).
- CHF 0 per tutti gli altri conducenti.

Nel calcolo della durata di possesso della patente non viene conteggiata la licenza per allievo conducente.

La franchigia concordata non vale:

- se l'assicuratore deve corrispondere un risarcimento nonostante l'assenza di colpe di un assicurato (responsabilità puramente oggettiva);
- in caso di guida su veicoli rubati, se il detentore non ha colpe per la sottrazione del veicolo;
- durante una lezione di guida da parte di un istruttore di guida abilitato e durante un esame ufficiale di guida.

Se l'assicuratore ha versato risarcimenti direttamente al danneggiato, il contraente deve rimborsare l'importo fino a concorrenza della franchigia concordata. Se l'assicuratore non riceve la franchigia entro quattro settimane dalla richiesta di pagamento, assicuratore ingiunge al contraente di effettuare il pagamento entro 14 giorni. Se il sollecito è infruttuoso l'intera polizza si estingue; non viene rimborsato alcun premio e la franchigia rimane dovuta.

3.8 Regresso

L'assicuratore può richiedere al contraente il rimborso parziale o totale delle prestazioni erogate se vi sono motivi contrattuali o legali, nonché a fronte di un accordo internazionale (ad es. la convenzione sulla *International Insurance Card*) o se leggi straniere sull'assicurazione obbligatoria richiedono un risarcimento dopo la scadenza dell'assicurazione.

4 CASCO MODERN

Assicurazione Casco per veicoli standard

4.1 Veicoli assicurati

Tutti i veicoli indicati come assicurati nella polizza così come dotazioni e accessori fissati al veicolo oppure conservati sotto chiave all'interno dello stesso e destinati all'uso sullo stesso.

4.2 Dotazioni e accessori

Dotazioni e accessori sono assicurati solamente se il loro valore a nuovo è indicato nella polizza e incluso nella somma assicurata.

Le dotazioni e gli accessori soggetti a sovrapprezzo che si aggiungono dopo la stipulazione del contratto, sono assicurati fino al 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di CHF 5'000. Sono considerati tali anche modifiche al veicolo (ad es. tuning), parti del veicolo fisse (ad es. impianti audio), cerchioni e ruote supplementari, portapacchi e simili.

Non sono assicurati, o assicurati solo nell'ambito della copertura, «oggetti trasportati», accessori e dispositivi utilizzabili indipendentemente dal veicolo, come radiotrasmittenti, telefoni, supporti per immagini, dati e audio o dispositivi mobili di navigazione.

4.3 Eventi assicurati

Nella polizza è indicata l'opzione assicurata per ciascun veicolo: Casco parziale comprende l'art. 4.4 fino all'art. 4.12
Casco totale comprende l'art. 4.4 fino all'art. 4.15
Casco totale con danni da parcheggio comprende l'art. 4.4 fino all'art. 4.16

4.4 Danni da incendio

I danni involontari in seguito a incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. Sono assicurati anche gli interventi di spegnimento. Non sono assicurati i danni a componenti elettrici ed elettronici del veicolo se la loro causa è riconducibile ad un difetto interno.

4.5 Danni della natura

I danni causati direttamente da frana o caduta di massi (sul veicolo), smottamento, alluvione, inondazione, grandine, tempesta (75 km/h e più), pressione della neve, valanghe. Altri eventi naturali sono esclusi.

4.6 Danni da caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio.

4.7 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da furto, sottrazione o rapina. Sono escluse l'appropriazione indebita e la malversazione. Sono assicurati i danni arrecati al veicolo a causa di tentato furto, sottrazione o rapina.

4.8 Danni causati da animali

Danni causati dalla collisione con animali su strade pubbliche; i danni causati nel tentativo di schivare animali non sono assicurati. Sono assicurati i danni e i danni consecutivi causati da morsi di martora o di altri roditori.

4.9 Danni ai vetri

Rottura di parabrezza, finestrini laterali, lunotto, tettuccio e fari (incl. Xenon e LED), frecce, luci frontali, laterali e posteriori in vetro o materiali utilizzati come sostituti del vetro (ad es. plexiglas). Sono esclusi i danni riconducibili ad un difetto interno. L'elenco è esaustivo. Non vengono concessi risarcimenti in caso di danno totale oppure qualora la riparazione non venga effettuata.

4.10 Danni da atti vandalici

La rottura intenzionale o dolosa di antenne, specchietti, retrovisori, /tergicristalli o elementi ornamentali, la foratura degli pneumatici, l'immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, il taglio del tettuccio apribile, l'imbrattamento e la pittura con vernici o altri materiali. Sono esclusi altri atti vandalici.

4.11 Caduta di oggetti

Danni in seguito alla caduta di meteoriti o aeromobili e veicoli spaziali, di loro componenti e atterraggio d'emergenza.

4.12 Danni da intervento di soccorso

Danni e sporcizia all'interno del veicolo causati da persone coinvolte in incidenti cui viene prestato aiuto.

4.13 Danni da collisione

Danni causati da un evento improvviso, violento e involontario derivante da forza esterna, ad esempio a causa di scontro, urto, caduta o ribaltamento (anche sprofondamento, ma solo per veicoli a motore e rimorchi di peso complessivo fino a 3,5 t). Le torsioni in occasione di ribaltamento oppure carico e scarico sono equiparate ad una collisione.

4.14 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati con sé dai passeggeri e rubati con o da dentro il veicolo chiuso oppure danneggiati in occasione di un danno assicurato al veicolo.

Non sono assicurati: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori incl. traveller's cheques, titoli di viaggio e abbonamenti, gioielli e metalli preziosi.

4.15 Mancato utilizzo

Spese dovute al mancato funzionamento del veicolo in seguito ad un evento Casco assicurato o alla revoca della licenza di condurre.

4.16 Danni da parcheggio

Danni causati da terzi sconosciuti al veicolo assicurato. Allorquando è parcheggiato.

4.17 Prestazioni

L'assicuratore indennizza:

- per ogni evento assicurato, la riparazione o il danno totale, le spese per i pompieri in caso di incendio del veicolo e le spese amministrative per rapporti, conferme e attestati;
- in caso di evento assicurato, se non altrimenti assicurato:
 - il recupero ed il traino all'officina idonea più vicina, all'occorrenza il rientro del veicolo dall'estero fino a CHF 2000.-,
 - il trasporto del veicolo rubato al suo luogo abituale e lo sdoganamento;
- per le riparazioni che non vengono eseguite, il 90% dell'importo determinato del danno (IVA esclusa). Per case mobili (ad es. caravan, camper, motorhome), in questo caso viene rimborsata esclusivamente una riduzione del valore. L'eventuale franchigia concordata viene dedotta sia in caso di riparazione, sia per il pagamento;
- per le riparazioni eseguite personalmente dal contraente, vengono rimborsati solo i costi sostenuti. Per costi sostenuti si intendono la manodopera ed i prezzi al dettaglio del materiale, al netto di uno sconto del 10%;
- per gli oggetti trasportati: fino ad un massimo di CHF 3'000 per singolo caso;
- mancato utilizzo: fino ad un massimo di CHF 1'000 per spese di viaggio e trasporto, spese per noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria di prezzo, spese di pernottamento e altre spese causate dal mancato utilizzo del veicolo, compresi i costi in seguito al ritiro della patente.

4.18 Esclusioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa:

- per danni operativi e danni causati dal congelamento del liquido di raffreddamento;
- durante la partecipazione a corse, rally e altre competizioni di velocità simili e qualsiasi utilizzo su percorsi di gara, circuiti o aree di circolazione pubbliche utilizzate a tale scopo, nonché in caso di partecipazione ad allenamenti o corse fuori pista o durante lezioni di guida sportiva;
- per danni in caso di sommosse; la copertura assicurativa è però garantita se l'assicurato dimostra di aver adottato tutte le misure per prevenire il danno;
- durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità militari o civili;
- per danni causati da atti bellici o di guerra civile;
- per danni causati da terremoti ed eruzione vulcanica, danni consecutivi compresi;
- per danni causati da energia nucleare, danni consecutivi compresi;
- in caso di utilizzo del veicolo da parte di conducenti non in possesso di una licenza di guida valida o senza l'accompagnatore richiesto per legge;
- per danni da collisione, danni consecutivi compresi, che si verificano quando il veicolo viene guidato da un conducente sotto l'effetto dell'alcol (con un tasso alcolemico pari o superiore a 1,5‰, valore medio) o di sostanze stupefacenti;

- per riduzione del valore, minore efficacia funzionale o diminuita possibilità d'uso e riduzione dei proventi della rivendita, anche per veicoli ritrovati;
- per danni per cui è possibile far valere pretese presso il produttore.

4.19 Danno parziale

In assenza di un danno totale, l'assicuratore paga la riparazione.

4.20 Danno totale

Si parla di danno totale quando i costi di riparazione nel 1° e nel 2° anno d'esercizio eccedono il 60% del valore a nuovo.

L'assicuratore indennizza::

Anno d'esercizio	in % del listino prezzi, ossia del valore di riacquisto dichiarato
nel 1° anno	100
nel 2° anno	100
nel 3° anno	90 – 80
nel 4° anno	80 – 70
nel 5° anno	70 – 60
nel 6° anno	60 – 50
nel 7° anno	50 – 40
più di 7 anni	Valore di riacquisto

A partire dal 3° anno d'esercizio sussiste un danno totale se i costi di riparazione eccedono il valore di riacquisto del veicolo.

L'assicuratore indennizza il valore di riacquisto, ma non più del 100% del valore a nuovo indicato nella polizza.

In caso di furto, sussiste un danno totale se il veicolo non viene ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia scritta del sinistro oppure, se viene ritrovato all'estero e non viene rimpatriato in Svizzera entro 30 giorni.

L'assicuratore indennizza ai sensi dell'art. 4.21.

4.21 Direttive in materia di risarcimento

Prezzo di acquisto e indennizzo

Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale il veicolo è stato acquistato dall'assicurato, sarà rimborsato il prezzo di acquisto o almeno il valore di riacquisto. A tale importo va dedotta un'eventuale franchigia.

Dotazioni e accessori

Se in un sinistro vengono danneggiati esclusivamente dotazioni o accessori, o per i veicoli commerciali il danno riguarda il telaio/cabina, sovrastrutture o dotazioni, gli articoli 4.20 e 4.21 si applicano per analogia alla parte danneggiata del veicolo e non all'intero veicolo.

Riparazioni

L'assicuratore si fa carico dei costi di una riparazione visivamente e tecnicamente corretta secondo le vigenti specifiche del produttore. Se la riparazione migliora lo stato del veicolo, il contraente si fa carico di una quota stabilita dal perito.

Danni preesistenti

Se un danno esisteva già prima del verificarsi di un danno soggetto a indennizzo, quest'ultimo si riduce per l'assicuratore ad un importo pari ai costi di riparazione per i soli danni del sinistro. Se una scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti comportano un aumento dei costi di riparazione,

il contraente si fa carico di una quota stabilita dal perito.

Riduzione della prestazione

Se il valore dichiarato come nuovo o, nel caso di targhe del concessionario, la somma assicurata è troppo bassa, il danno viene risarcito solo in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato come nuovo (somma assicurata) ed il valore a nuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Ciò vale anche in caso di danno parziale.

Diritti di proprietà

In caso di danno totale e se non diversamente concordato, con l'indennizzo del veicolo o dell'oggetto, l'assicuratore ne acquisisce i diritti di proprietà.

Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti dei sinistri a contribuenti che detraggono l'imposta precedente vengono corrisposti senza IVA. I pagamenti dei sinistri basati sul calcolo dei costi di riparazione previsti, non comprendono l'IVA.

4.22 Obblighi in caso di danni da furto o causati da animali

Furto

In tutti i casi di furto, occorre avvertire immediatamente la polizia locale. In caso di furto del veicolo all'estero occorre avvertire la polizia sul luogo dell'evento e presso il luogo di domicilio del contraente.

Danni da animali

In caso di collisione con un animale (eccetto il morso della martora/faina), l'evento deve essere verbalizzato dalle autorità competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure confermato dal detentore dell'animale.

4.23 Franchigie

Si applicano le franchigie indicate nella polizza.

Se i veicoli di traino e rimorchio o il semirimorchio sono assicurati con l'assicuratore con una franchigia e vengono danneggiati nello stesso sinistro, viene addebitata una sola franchigia. Se gli importi sono diversi, quella più alta.

4.24 Definizioni

Calcolo del premio

I valori per gli accessori specificati nella polizza alle voci 'valore totale' e 'somma assicurata' si basano sul listino prezzi indicato dal produttore o importatore, IVA inclusa. I valori possono discostarsi notevolmente dal prezzo di acquisto effettivamente pagato. Poiché il calcolo del premio si basa sul costo effettivo dei sinistri, tale differenza di prezzo è ininfluenza ai fini del calcolo del premio.

Anno d'esercizio

Periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla prima messa in circolazione; il calcolo all'interno di ogni anno d'esercizio è proporzionale.

Listino prezzi

Prezzo di listino ufficiale del veicolo IVA inclusa in Svizzera al momento della produzione, esclusi dotazioni e accessori. In assenza di tale informazione fa fede il prezzo pagato per il veicolo al momento della 1ª messa in circolazione.

Valore a nuovo

Somma del valore complessivo del veicolo (prezzo da catalogo esclusi le dotazioni e gli accessori) e della somma assicurata per le dotazioni e gli accessori. Per auto d'epoca e veicoli da collezione viene considerato come valore a nuovo l'indennizzo massimo indicato nella polizza. Se si può dimostrare che le dotazioni e gli accessori sono inclusi nel valore complessivo, quest'ultimo vale come valore a nuovo.

Valore di riacquisto

Importo che dovrebbe essere pagato nel giorno di valutazione per acquistare un accessorio assicurato e/o un veicolo dello stesso tipo e stesso valore (ufficialmente collaudato negli ultimi dodici mesi).

5 CASCO CLASSIC WHEELS

L'assicurazione Casco per veicoli da collezione

5.1 Veicoli da collezione - definizione

In base alle seguenti Condizioni generali di assicurazione, i veicoli da collezione sono veicoli che corrispondono pienamente ai requisiti e definizioni descritti di seguito:

- Auto d'epoca:
 - prima immatricolazione risalente ad almeno 30 anni fa;
 - solo uso privato;
 - chilometraggio fino a 5.000km l'anno o un equivalente numero di ore di funzionamento.
- Auto da collezione:
 - prima immatricolazione risalente da 20 fino a 30 anni fa o la cui produzione è di piccola serie fino a 50 esemplari;
 - solo uso privato;
 - chilometraggio fino a 8.000km.
- Auto di lusso:
 - veicoli di lusso contemporanei;
 - uso privato;
 - chilometraggio fino a 5.000km;
 - esame preliminare individuale/accettazione dall'assicuratore.

5.2 Oggetto dell'assicurazione

- L'assicurazione copre i danni al veicolo indicati nella polizza, ai ricambi, agli accessori e ai suoi attrezzi, nonché agli impianti o attrezzature oltre alla fornitura di serie del veicolo.
- La copertura assicurativa è valida durante il periodo di utilizzo del veicolo:
 - in movimento, parcheggiato o depositato;
 - trasportato via terra, aria o mare, indipendentemente dal tipo di trasporto.

5.3 Eventi assicurati

- La polizza indica l'opzione assicurativa per ogni veicolo:
 - Casco parziale comprende l'art. 5.4 all'art. 5.13;
 - Casco totale comprende l'art. 5.4 all'art. 5.17
 - La copertura totale con danni da parcheggio comprende l'art. 5.4 fino a 5.18
 - La copertura supplementare "Pack TSM Plus" comprende l'art. 5.19 e 5.20

5.4 Danni da incendio

I danni involontari in seguito a incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. Sono assicurati anche gli interventi di spegnimento. Non sono assicurati i danni a componenti elettrici ed elettronici del veicolo se la loro causa è riconducibile ad un difetto interno.

5.5 Danni della natura

I danni causati direttamente da frana o caduta di massi (sul veicolo), smottamento, alluvione, inondazione, grandine, tempesta (75 km/h e più), pressione della neve, valanghe. Altri eventi naturali sono esclusi.

5.6 Danni da caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio.

5.7 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da furto, sottrazione o rapina. Sono escluse l'appropriazione indebita e la malversazione. Sono assicurati i danni arrecati al veicolo a causa di tentato furto, sottrazione o rapina.

5.8 Danni causati da animali

Danni causati dalla collisione con animali su strade pubbliche; i danni causati nel tentativo di schivare animali non sono assicurati. Sono assicurati i danni e i danni consecutivi causati da morsi di martora o di altri roditori.

5.9 Danni ai vetri

Rottura di parabrezza, finestrini laterali, lunotto, tettuccio e fari (incl. Xenon e LED), frecce, luci frontali, laterali e posteriori in vetro o materiali utilizzati come sostituti del vetro (ad es. plexiglas). Sono esclusi i danni riconducibili ad un difetto interno. L'elenco è esaustivo. Non vengono concessi risarcimenti in caso di danno totale oppure qualora la riparazione non venga effettuata.

5.10 Danni da atti vandalici

La rottura intenzionale o dolosa di antenne, specchietti, retrovisori, tergicristalli o elementi ornamentali, la foratura degli pneumatici, l'immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, il taglio del tettuccio apribile, l'imbrattamento e la pittura con vernici o altri materiali. Sono esclusi altri atti vandalici.

5.11 Caduta di oggetti

Danni in seguito alla caduta di meteoriti o aeromobili e veicoli spaziali, di loro componenti e atterraggio d'emergenza.

5.12 Danni da trasporto

Danni di natura diretta causati da incidenti del mezzo di trasporto. I veicoli di valore superiore a CHF 100'000.- sono assicurati solo se trasportati in un rimorchio chiuso a chiave e coperto

5.13 Danni da intervento di soccorso

Danni e sporcizia all'interno del veicolo causati da persone coinvolte in incidenti cui viene prestato aiuto.

5.14 Danni da collisione

Danni causati da un evento improvviso, violento e involontario derivante da forza esterna, ad esempio a causa di scontro, urto, caduta o ribaltamento (anche sprofondamento, ma solo per veicoli a motore e rimorchi di peso complessivo fino a 3,5 t). Le deformazioni in occasione di ribaltamento oppure carico e scarico sono equiparate ad una collisione.

5.15 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati con sé dai passeggeri e rubati con o da dentro il veicolo chiuso oppure danneggiati in occasione di un danno assicurato al veicolo. Non sono assicurati: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori incl. traveller's cheques, titoli di viaggio e abbonamenti, gioielli e metalli preziosi.

5.16 Mancato utilizzo

Spese dovute al mancato funzionamento del veicolo in seguito ad un evento Casco assicurato o alla revoca della licenza di condurre.

5.17 Danni di oggetti unici e aumento del valore durante il periodo contrattuale

Se, in caso di sinistro, la sostituzione o fabbricazione su misura di pezzi di ricambio comporta un danno che supera il valore del veicolo assicurato nella sua totalità, l'assicuratore fornisce un'ulteriore prestazione fino al 10% del valore del veicolo assicurato.

Se in caso di sinistro totale, il valore di sostituzione dei pezzi di ricambio supera il valore del veicolo assicurato - a causa di un aumento del valore durante la durata del contratto - la somma di assicurazione viene aumentata al massimo del 110%.

Il supplemento del 10% è limitato a CHF 50'000 in tutti i casi.

5.18 Danni da parcheggio

Danni al veicolo parcheggiato, causati da terzi sconosciuti.

5.19 Danni meccanici

- Danni al motore e alla trasmissione causati da un uso improprio involontario del conducente o da un rifornimento accidentale di carburante errato.
- Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
 - lavori sul veicolo di qualsiasi tipo (manutenzione, riparazioni, equipaggiamento/riequipaggiamento);
 - un'influenza continuata e prevedibile di ordine meccanico come l'invecchiamento, l'usura, la corrosione, l'ossidazione.

5.20 Danni singoli pezzi

Svalutazioni di singoli pezzi (controparti, accessori, guarnizioni) nel loro aspetto totale, causati al coperto a seguito della riparazione o sostituzione dei componenti di tali pezzi.

5.21 Prestazioni

L'assicuratore indennizza:

- per ogni evento assicurato, la riparazione o il danno totale, le spese per i pompieri in caso di incendio del veicolo e le spese amministrative per rapporti, conferme e attestati;
- in caso di evento assicurato, se non altrimenti assicurato:
 - il recupero ed il traino all'officina idonea più vicina, all'occorrenza il rientro del veicolo dall'estero fino a CHF 2000.-,
 - il trasporto del veicolo rubato al suo luogo abituale e lo sdoganamento.
- per le riparazioni eseguite personalmente dal contraente, vengono rimborsati solo i costi sostenuti, Per costi sostenuti si intendono la manodopera ed i prezzi al dettaglio del materiale, al netto di uno sconto del 10%
- per gli oggetti trasportati: fino ad un massimo di CHF 3'000 per singolo caso;
- mancato utilizzo: fino ad un massimo di CHF 1'000 per spese di viaggio e trasporto, spese per noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria di prezzo, spese di pernottamento e altre spese causate dal mancato utilizzo del veicolo, compresi i costi in seguito al ritiro della patente.

5.22 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- danni alle batterie, alle apparecchiature audio e alle apparecchiature mobili che si verificano indipendentemente da un danno assicurato.
- rotture, strappi o altri danni alle parti meccaniche del veicolo senza urti esterni o in seguito a mancanza di lubrificazione o di raffreddamento, danni da gelo, danni dovuti ad un funzionamento errato (fatte salve le disposizioni dell'art. 5.19 "Danni meccanici") o a sollecitazioni eccessive, danni conseguenti a difetti di materiale, di costruzione o di fabbricazione, usura. Se tali danni provocano una collisione, le conseguenze sono assicurate, a condizione che i danni da collisione siano assicurati ai sensi dell'art. 5.14;
- danni derivanti dalla guerra, dalla violazione della neutralità, dalla rivoluzione, dalla ribellione, dagli attacchi terroristici e dalle misure prese contro di essi;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, energia nucleare e radioattività;
- danni da disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di retate, sommosse, disordini, tumulti, ecc.) e le contromisure prese a fronte di tali eventi; La copertura assicurativa rimane in vigore se il contraente o il conducente può dimostrare in modo credibile di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare tali danni.
- danni derivanti dalla confisca da parte di governi, autorità, militari o altri poteri;
- danni derivanti dalla partecipazione a corse di allenamento o a gare di corsa. Ciò non si applica alla partecipazione a prove di abilità/di ostacoli come le gincane o i rally turistici senza cronometraggio.
- danni derivanti dalla guida di un conducente che non è in possesso di una patente di guida conforme alle norme di legge o ad altri requisiti. La copertura assicurativa rimane in vigore se il conducente è in possesso di una patente di guida per l'apprendimento della guida ed è accompagnato, così come previsto dalle disposizioni di legge;
- danni derivanti dalla guida di un conducente sotto l'influenza di doping o droghe o il cui livello di alcol nel sangue era superiore ai limiti di legge. La copertura assicurativa rimane in vigore se può essere dimostrato che la causa del danno sia un'altra;
- danni derivanti da un reato, da un'infrazione penale o da un tentativo di commetterne uno, deliberatamente commesso dal contraente o dal conducente del veicolo;
- danni da noleggio/prestito di veicoli a scopo commerciale o altro (ossia non puramente privato), nonché danni a veicoli divenuti oggetto di speculazione;
- danni causati intenzionalmente dal contraente e dalle persone di cui è responsabile (compreso il conducente).

5.23 Valutazione

Si applica la variante indicata nella polizza.

Variante A

- Salvo prova contraria, il valore assicurato concordato è il valore del veicolo come indicato nella polizza. I pezzi di ricambio, gli accessori, gli utensili, le attrezzature e gli impianti sono inclusi in questo valore.
- I valori del veicolo e gli oggetti trasportati nella polizza sono di primo rischio. In caso di sinistro, essi sono considerati il limite massimo di risarcimento e non possono superare il valore attuale effettivo del veicolo secondo la perizia. Sono riservate le disposizioni dell'art. 5.17 "Danneggiamento di oggetti unici e aumento di valore durante la durata del contratto". Eventuali sotto-assicurazioni non saranno prese in considerazione. .

Variante B

- La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come indicato nella polizza. I pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili, le attrezzature e gli impianti sono inclusi in questo valore.
- I valori del veicolo e degli oggetti trasportati nella polizza sono intesi come il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro e non possono superare, in base alla perizia, il valore attuale effettivo del veicolo. Restano riservate le disposizioni dell'art. 5.17 "Danni di oggetti unici e aumento del valore durante la durata del contratto".
- Se l'importo dell'assicurazione non raggiunge il valore di sostituzione (sotto-assicurazione), il danno viene risarcito in base a rapporto tra la l'importo dell'assicurazione ed il valore di sostituzione. Il valore di sostituzione è inteso come il valore del veicolo al momento del verificarsi del danno.

5.24 Franchigia

- La franchigia indicata nella polizza è a carico del contraente e si intende per singolo sinistro;
- in caso di danni da collisione non si applica non si applica la franchigia se il danno è imputabile esclusivamente per colpa di terzi.

5.25 Prestazioni in caso di sinistro

- Il valore assicurato è il limite massimo di tutte le prestazioni di un sinistro. Sono riservate le disposizioni dell'art. 5.17 " Danni di oggetti unici e aumento del valore durante il periodo contrattuale".
- Nel caso di un indennizzo del valore totale assicurato (danno totale), il valore residuo del veicolo viene detratto dall'indennizzo stesso.
- Non sono previste prestazioni per:
 - costi di trasformazione/adattamento di qualsiasi tipo che vada oltre le riparazioni necessarie in caso di sinistro;
 - riduzione del valore, delle prestazioni tecniche o dell'utilizzo del veicolo a seguito di un evento di sinistro in luogo coperto;
 - danni diretti o consecutivi di qualsiasi tipo.

5.26 Calcolo del danno

- L'assicuratore non è obbligato a pagare la sostituzione di parti del veicolo se queste possono essere riparate. Se in caso di danni, le parti usate vengono sostituite, il veicolo completamente riverniciato o i difetti dovuti all'uso/usura riparati, il risarcimento dei danni sarà ridotto del valore aggiunto (nuovo per vecchio).
- Se un veicolo rubato viene ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia di furto all'assicuratore, il contraente è tenuto a riprenderlo. I danni derivanti dal furto ai sensi dell'art. 5.7 restano assicurati. Se il veicolo viene ritrovato dopo la scadenza del suddetto periodo, diventa di proprietà dall'assicuratore. In questo caso, se non vi è un danno totale, l'assicuratore offre al contraente la possibilità di riprendersi il veicolo, a fronte di un rimborso di risarcimento danni e considerando eventuali costi di riparazione. L'offerta di ritiro del veicolo dell'assicuratore rimane valida per 14 giorni.
- Si ha un danno totale se:
 - le spese di riparazione superano il valore assicurativo del veicolo;
 - se il veicolo non viene ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia di furto all'assicuratore.

5.27 Obblighi in caso di danni da furto o causati da animali Furto

In tutti i casi di furto, occorre avvertire immediatamente la polizia locale. In caso di furto del veicolo all'estero occorre avvertire la polizia sul luogo dell'evento e presso il luogo di domicilio del contraente.

Danni da animali

In caso di collisione con un animale (eccetto il morso della martora/faina), l'evento deve essere verbalizzato dalle autorità competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure confermato dal detentore dell'animale.

6 Assicurazione contro gli Infortuni

6.1 Persone assicurate

Sono assicurati tutti gli occupanti del veicolo, compresi il detentore ed il conducente, nonché persone esterne al veicolo che, in caso di incidente o guasto, prestano aiuto agli occupanti del veicolo, ad esclusione delle persone che forniscono tale aiuto nell'esercizio della loro attività professionale o in una funzione ufficiale (polizia, sanitari, personale dell'industria dei veicoli a motore, soccorritori stradali ufficiali ecc.).

Non sono assicurate le persone che utilizzano il veicolo arbitrariamente.

6.2 Infortuni assicurati

Sono assicurati gli infortuni che avvengono durante l'utilizzo del veicolo: salendo o scendendo dal veicolo, quando lo si maneggia nel corso di un viaggio, nonché per prestare aiuto, sia durante un viaggio sia nel traffico stradale.

6.3 Definizione di infortunio

Qualsiasi danno alla salute subito involontariamente dall'assicurato per effetto di un evento esterno, improvviso e violento.

6.4 Spese di cura

Principio

L'assicuratore si fa carico dei costi di seguito elencati qualora essi siano sorti entro cinque anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo non è dovuto nei limiti in cui i costi sono a sostenuti dall'assicurazione contro gli Infortuni (LAINF), dall'assicurazione Malattie (LAMal), dall'assicurazione federale per l'Invalidità (AI), dall'assicurazione Militare federale (AM) o da un'altra assicurazione sociale abilitata (assicurazione complementare).

Cure mediche

Le spese necessarie per le cure eseguite o ordinate da un medico o da un dentista abilitato, le spese ospedaliere (reparto privato), nonché le spese per il trattamento medico e per vitto e alloggio in altre strutture di cura, previo consenso dell'assicuratore. Inoltre, le spese dei trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo Stato. Cure a domicilio, mezzi ausiliari

- Spese per assistenza domiciliare per servizi prescritti dal medico ed eseguiti da personale infermieristico qualificato. A queste figure professionali sono equiparati infermieri/e messi a disposizione da associazioni ed organizzazioni d'assistenza sanitaria a domicilio, ad eccezione però di collaboratori/collaboratrici domestici che non esercitano alcuna funzione di assistenza sanitaria;
- le spese di mezzi ausiliari che compensare danni fisici o la perdita di funzionalità fisiche in seguito ad un infortunio (ad es. protesi) nonché le spese per altri mezzi e apparecchiature necessarie. Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di trasporto meccanici e per la costruzione, la modifica, l'affitto e la manutenzione di immobili;
- costi aggiuntivi (vitto e alloggio) sostenuti quando un genitore, un familiare o un parente di un bambino infortunato accompagna il bambino nell'intero percorso di una degenza ospedaliera (rooming- in). L'assicuratore rimborsa le spese addebitate dall'ospedale per un massimo di CHF 100 al giorno;

- interventi estetici a seguito di un infortunio accidentale fino ad un importo massimo di CHF 25'000.

Danni materiali

- Costi per danni a cose che sostituiscono una parte del corpo o una funzione corporea. Il risarcimento di occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie è dovuto solo in presenza di un danno alla salute per il quale sono necessarie delle cure.
- spese per la riparazione o la sostituzione (prezzo a nuovo) di vestiti danneggiati o distrutti in occasione di un infortunio. Non sono comprese tutte le parti di un indumento di protezione.

Spese di viaggio, trasporto e salvataggio

Costi per

- a) misure necessarie di salvataggio e di recupero;
- b) trasporti necessari;
- c) operazioni di ricerca fino a CHF 10'000;
- d) trasferimento della persona deceduta in seguito ad infortunio al suo luogo di domicilio (inclusi i costi delle formalità doganali) fino a CHF 15'000.

Animali domestici

Qualora un animale domestico trasportato all'interno di un veicolo rimanga ferito, si provvederà al pagamento delle cure veterinarie per un importo massimo di CHF 2500 per animale e di CHF 5000 per ogni evento. Questa assicurazione vale esclusivamente per il trasporto in autovetture.

6.5 Invalidità

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente, l'assicuratore paga in base all'importo indicato nella polizza:

in caso di invalidità totale, l'intera somma assicurata; in caso di invalidità parziale, una parte della somma assicurata in proporzione al grado della stessa.

Per la valutazione del grado di invalidità valgono le disposizioni della valutazione dei danni della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).

Un aggravamento delle conseguenze dell'infortunio dovuto a precedenti problemi fisici, non dà diritto ad un indennizzo di invalidità più elevato rispetto al caso in cui l'infortunio fosse capitato ad una persona illesa. Se la parte del corpo era già parzialmente o totalmente persa o inabile prima dell'infortunio, il grado preesistente sarà dedotto dal grado di invalidità al momento di determinare l'invalidità stessa.

I disturbi psichici o nervosi vengono risarciti solamente se la loro causa è un evento assicurato.

Il grado d'invalidità viene stabilito non oltre cinque anni dopo l'infortunio.

Per una grave deturpazione del corpo umano causata dall'infortunio (ad esempio cicatrici), per la quale non è dovuto alcun indennizzo per invalidità, l'assicuratore paga il 5% della somma assicurata in caso di deturpazione del volto e la metà di tale cifra in caso di deturpazione di un'altra parte del corpo.

6.6 Caso di decesso

Se l'infortunio comporta il decesso dell'assicurato, l'assicuratore paga in base alla somma assicurata indicata nella polizza.

Se una persona assicurata muore a seguito di un incidente e lascia almeno un figlio minorenni, il capitale in caso di decesso aumenta del 50%.

Per i giovani al di sotto dei 16 anni, l'indennizzo per decesso è generalmente pari a CHF 10'000.

L'importo in caso di decesso viene corrisposto in base alle disposizioni di legge in materia di eredità.

6.7 Esclusioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per infortuni e danni alla salute:

- conseguenti a terremoti ed eruzioni vulcaniche in Svizzera;
- durante l'utilizzo militare o la requisizione del veicolo da parte delle autorità;
- in seguito ad atti bellici o di guerra civile;
- in occasione di sommosse; la copertura assicurativa è però garantita se l'assicurato dimostra di aver adottato tutte le misure per prevenire l'infortunio;
- in caso di reato o violazione di una persona assicurata e nel tentativo di commetterlo/a;
- durante la partecipazione a corse, rally e altre competizioni di velocità simili e qualsiasi utilizzo su percorsi di gara, circuiti o aree di circolazione pubbliche utilizzate a tale scopo, nonché in caso di partecipazione ad allenamenti o corse fuori pista o durante lezioni di guida sportiva;
- causati da energia nucleare;
- causati da cure o esami medici (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radioterapia);
- causati da persone che sottraggono il veicolo;
- causati da un conducente non in possesso della patente di guida richiesta dalla legge o senza l'accompagnatore richiesto per legge.

6.8 Numero eccessivo di occupanti

Le prestazioni vengono ripartite per il numero di persone che utilizzavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicate per il numero di posti indicato nel certificato di circolazione.

6.9 Calcolo dei diritti derivanti da Responsabilità Civile

Le prestazioni (eccetto le spese di guarigione) non vengono compensate con la richiesta di Responsabilità Civile e di rivalsa, a meno che il detentore o il conducente ne debba rispondere lui stesso totalmente o in parte.

7 Assistenza Stradale

A. Disposizioni generali

7.1 Persona assicurata

L'assicurato è la persona fisica che ha stipulato una polizza per un motoveicolo di TSM Compagnie d'Assurances presso AutoMate Insurance SA.

7.2 Veicolo assicurato

L'assicurazione si limita al veicolo denominato nella polizza TSM Compagnie d'Assurances (o eventuali clausole aggiuntive).

7.3 Inizio e fine dell'assicurazione

L'inizio e la fine dell'assistenza stradale si estendono alle coperture previste nella polizza di assicurazione veicoli a motore TSM (o nelle sue eventuali clausole aggiuntive).

La disdetta del contratto di assicurazione veicoli di TSM Compagnie d'Assurances comporta la disdetta automatica della copertura dell'assistenza stradale.

Dopo ogni denuncia di un caso di assistenza per cui EUROP ASSISTANCE deve effettuare una prestazione, la copertura del contratto di assistenza può essere disdetta

- da parte di EUROP ASSISTANCE al più tardi al momento dell'esecuzione dell'ultimo pagamento
- da parte del contraente, al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza dell'ultima prestazione.

Se il contratto viene disdetto dopo un sinistro, la tutela assicurativa decade 14 giorni dopo che l'altra parte ne sia stata informata.

7.4 Obblighi in caso di sinistro

7.4.1. Dati di contatto

EUROP ASSISTANCE è a disposizione delle persone assicurate 7 giorni su 7, 24 ore su 24:

Mail	help@europ-assistance.ch
Telefono	+41 (0)848 72 62 25
Fax	+41 (0)22 939 22 45
EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA Avenue Perdtemps 23 – CH-1260 Nyon – Svizzera	

7.4.2. Disposizioni da osservare

La persona assicurata deve:

- prendere immediatamente contatto via telefono o fax con EUROP ASSISTANCE;
- ottenere il previo consenso di EUROP ASSISTANCE per tutte le misure e le autorizzazioni di spesa e seguire le soluzioni consigliate;
- Fornire a EUROP ASSISTANCE tutte le ricevute di spesa originali per cui si desidera un rimborso.

7.4.3. Violazione di obblighi e doveri

Se la persona assicurata non rispetta le disposizioni da osservare in caso di sinistro, le prestazioni potranno essere ridotte o rifiutate.

7.5 Definizioni

Residenza: luogo di abitazione principale e abituale della persona assicurata.

Svizzera: l'intero territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi di Büsingen e Campione.

Estero: qualsiasi altro paese in cui abbia la residenza la persona assicurata.

Veicolo in panne:

- qualsiasi difetto meccanico, elettrico o elettronico del materiale (compresa la batteria) che causi un'avaria del veicolo nel luogo del guasto e ne impedisca la mobilità, rendendo necessario il soccorso stradale o il traino;
- a causa degli pneumatici;
- mancanza di carburante o olio o utilizzo di un carburante non adatto
- dimenticanza della chiave del veicolo nel veicolo o perdita della chiave del veicolo.

Incidente stradale: qualsiasi collisione (urto contro un oggetto fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, incendio o esplosione) che provochi un'avaria del veicolo nel luogo dell'incidente e che renda necessario il soccorso stradale o il traino.

Furto: il veicolo viene considerato trafugato dal momento in cui l'assicurato ha denunciato il sinistro all'autorità competente e ha consegnato a EUROP ASSISTANCE la relativa denuncia.

Tentato furto: si intende qualsiasi effrazione o azione dolosa che determini un'avaria del veicolo nel luogo del sinistro e che renda necessario il soccorso stradale o il traino in un garage o in un'officina al fine di eseguire le riparazioni necessarie

7.6 Zona di validità

Le prestazioni assicurative sono valide in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti gli Stati membri dell'UE e del SEE e in tutti gli Stati che abbiano firmato l'accordo "Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)". Le prestazioni assicurative sono garantite per viaggi privati e di lavoro fino a 90 giorni consecutivi.

In caso di trasporto via mare, la copertura non sarà interrotta se il luogo di partenza e di arrivo si trovano all'interno della zona geografica di validità.

EUROP ASSISTANCE può escludere determinati paesi colpiti da guerra, insurrezioni, rivoluzioni, tumulti interni o rivolte. La tutela assicurativa vale per un periodo di una settimana dal momento della divulgazione dei paesi esclusi; ciò vale solo a condizione che l'assicurato non partecipi attivamente agli avvenimenti locali.

7.7 Prescrizione

Tutte le azioni o i diritti derivanti da questo contratto decadono cinque anni dopo il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'obbligo di prestazione.

7.8 Clausola di sussidiarietà

Se una persona assicurata ha dei diritti derivanti da un altro contratto di assicurazione (assicurazione obbligatoria o facoltativa), la tutela assicurativa è sussidiaria e si limita alla parte di prestazioni di EUROP ASSISTANCE che non si sovrappone a quelle dell'altro contratto di assicurazione. In totale i costi sono rimborsati solo una volta. Qualora tuttavia EUROP ASSISTANCE abbia fornito prestazioni per gli stessi danni, queste valgono come anticipo e l'assicurato cede i diritti per tali importi a EUROP ASSISTANCE, diritti che potrà far valere contro terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa).

7.9 Foro competente

Questo contratto è soggetto alla legge svizzera.

Sono responsabili per tutti i diritti derivanti da questo contratto il tribunale del luogo di residenza in Svizzera dell'assicurato o dell'avente diritto e il tribunale della sede di EUROP ASSISTANCE a Nyon VD.

7.10 Fondamenti giuridici complementari

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e del codice delle obbligazioni (CO).

7.11 Sanzioni internazionali

Europ Assistance ne procèdera pas à des couvertures, paiements, services ou autres prestations si cela pouvait l'exposer à des sanctions, interdictions ou restrictions en application des résolutions des Nations-Unies ou de sanctions économiques, lois ou règlements de l'Union Européenne, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni, de La France ou de la Confédération Helvétique. En outre aucun paiement ne sera, par principe, effectué en dollar américain.

Plus d'information peut être obtenue sur <https://www.europ-assistance.com/fr/who-we-are-international-regulatory-information>

B. Coperture assicurative

7.12 Oggetto dell'assicurazione

7.13 Veicolo assicurato

La copertura assicurativa vale per il veicolo indicato nella polizza di assicurazione per veicoli a motore TSM (o eventuali sue parti aggiuntive). La tutela assicurativa è valida per:

- veicoli fino a 3.500 kg;
- rimorchi con peso a vuoto inferiore a 350 kg.

7.14 Eventi assicurati

È assicurata l'assistenza del veicolo assicurato a seguito di:

- auto in panne (anche in relazione alla chiave o al carburante; compreso mancanza di carburante o carburante non adatto);
- incidente stradale;
- furto o tentato furto;

7.15 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- veicoli noleggiati;
- veicoli per il trasporto di persone a fini commerciali (es. taxi);

- automobili e le moto con targhe professionali;
- veicoli destinati all'esportazione;
- veicoli di scuola guida se sono guidati da un allievo .
- il richiamo di prodotti, il montaggio di accessori, la verniciatura, i costi di riparazione del veicolo e i sistemi di allarme non montati non determinano alcun diritto alle prestazioni;
- le misure e i costi non ordinati o approvati da EUROP ASSISTANCE e tutte le misure e i costi la cui accettazione non è espressamente prevista nelle CGA

Inoltre non sono assicurati gli eventi che sono da ricondurre a una manutenzione insufficiente del veicolo e i costi di riparazione e dei pezzi di ricambio.

Le prestazioni di assistenza veicolo non sono garantite se il veicolo assicurato si reca in paesi colpiti da guerre, agitazioni politiche, rivoluzioni, tumulti interni o insurrezioni, atti di terrorismo, restrizioni della libera circolazione delle persone e delle merci, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, fissione atomica o altre cause di forza maggiore.

7.16 Quando inizia e quando finisce l'avaria del veicolo?

L'avaria del veicolo inizia nel momento in cui esso è portato nell'officina più vicina. La durata dell'avaria deve essere indicata dal riparatore al momento dell'accettazione del veicolo. L'avaria termina non appena sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

7.17 Quali sono i principi della messa a disposizione di un veicolo a noleggio?

La messa a disposizione di un veicolo a noleggio può avvenire solo nell'ambito dei veicoli disponibili nel luogo del sinistro, delle disposizioni normative e delle disposizioni dell'autonoleggio (età minima, carta di credito ecc.).

Carburante, pedaggi e vignette autostradali sono a carico della persona assicurata.

7.18 Prestazioni assicurate

7.19 Soccorso stradale / traino / rimpatrio del veicolo

EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico:

- del soccorso stradale nel luogo del sinistro (repair on spot) o, se necessario,
- in Svizzera: il traino del veicolo fino all'officina scelta,
- all'estero: il traino del veicolo fino all'officina adatta più vicina

Se la riparazione in loco non è possibile entro 5 giorni, EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico:

- del rimpatrio del veicolo dall'estero in Svizzera.

Se l'importo per le riparazioni necessarie o per il rimpatrio supera il valore attuale del veicolo, EUROP ASSISTANCE organizza la rottamazione o la demolizione del veicolo nel luogo del sinistro per conto dell'assicurato. Le spese per la perizia del veicolo sono coperte fino ad un massimo di CHF 250.-.

7.20 Tempi di attesa per i lavori di riparazione all'estero

EUROP ASSISTANCE consente all'assicurato di attendere la fine dei lavori di riparazione nel luogo del danno:

- o partecipando ai costi non previsti per l'hotel (camera + colazione),
- o mettendo a disposizione un veicolo di cortesia a noleggio.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione "3. Proseguimento del viaggio".

7.21 Proseguimento del viaggio o ritorno al luogo di residenza

Se per l'assicurato non è possibile attendere la fine dei lavori di riparazione nel luogo del sinistro, EUROP ASSISTANCE consente il proseguimento del viaggio

- mettendo a disposizione un veicolo a noleggio (eventuali costi di drop off incl.),
- mettendo a disposizione un biglietto del treno di 1a classe o
- mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economy.

Queste prestazioni non sono cumulabili con la prestazione "2. Tempi di attesa in caso di lavori di riparazione".

7.22 Ritiro del veicolo

Al termine della riparazione, EUROP ASSISTANCE consente all'assicurato di recuperare il veicolo mettendo a sua disposizione:

- un veicolo a noleggio (eventuali costi di drop off incl.), o
- un biglietto del treno di 1a classe, o
- un biglietto aereo in classe economy.

7.23 Spese di deposito del veicolo

EUROP ASSISTANCE si fa carico delle spese di deposito fino a massimo CHF 250.- per sinistro.

7.24 Consegna di parti di ricambio all'estero

I costi aggiuntivi per la consegna di pezzi di ricambio all'estero saranno coperti fino a un importo massimo di CHF 500.-.

7.25 Somme massime disponibili

Somma massima assicurata in Svizzera: CHF 1'000.- (senza spese di deposito).

Somma massima assicurata all'estero: CHF 3'000.- (senza spese di deposito né costi di perizia).